

Accordo Transattivo

Tra

la Alfa S.r.l., con sede in Varese, iscritta al Registro imprese di Varese al n 03481930125, in persona del dott. Paolo Mazzucchelli, Presidente del Cda, nonché rappresentante legale della Società, domiciliato per la carica presso la sede della società, a quanto infra autorizzato in forza di statuto ,

e

la Saronno Servizi S.p.A., con sede in Saronno, capitale euro 4.800.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 02213180124, in persona del dott. Alberto Canciani, Presidente del Cda, nonché Rappresentante legale della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza di statuto,

di seguito anche “Le Parti”

premesso che

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell’ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione ed altresì la decadenza delle gestioni esistenti ivi comprese quelle di Aspem s.p.a. e Saronno Servizi, salva la prosecuzione fino al subentro della nuova società in house. Con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito approvava la relazione relativa all’aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 53 del 2 dicembre 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 53 del 23 ottobre 2015 e della Conferenza dei Sindaci n. 17 del 5 novembre 2015, venivano disposte modifiche ad alcuni termini temporali al contratto di servizio approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale P.V. 28 del 29 giugno 2015;
- con deliberazione del Consiglio provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- i sopra elencati provvedimenti amministrativi, insieme ad altri, sono stati impugnati con ricorso introduttivo e successivi n. 3 motivi aggiunti da Aspem s.p.a. avanti al TAR Lombardia, sede di Milano, R.G. n. 1102/2015, con richiesta di annullamento e di risarcimento del danno. Il TAR ha accolto le impugnazioni della Aspem s.p.a., in punto di annullamento, con sentenza della Sezione III, 3 ottobre 2016, n. 1781;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1781/2016 è stata oggetto di appello da parte della Alfa s.r.l., avanti al Consiglio di Stato, V, R.G. n. 8053/2016. Nel giudizio hanno proposto appello incidentale autonomo la Provincia di Varese, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la Regione Lombardia. Ha inoltre proposto appello incidentale Aspem s.p.a., riproponendo i

motivi assorbiti o non esaminati dal Giudice di primo grado. Sono intervenute ad adiuvandum Agesp s.p.a. e ad opponendum Saronno Servizi s.p.a.;

- in relazione ai menzionati appelli il Consiglio di Stato ha emanato le ordinanze n. 145/2017 (ricorso R.G. n. 8053/2016), n. 146/2017 (ricorso R.G. n. 8998/2016) e n. 142/2017 (ricorso R.G. n. 9009/2016), fissando tra l'altro l'udienza di discussione della causa nel merito per la data del 13 aprile 2017;
- Nel processo di appello, in data 10 gennaio 2017, è altresì intervenuta ad opponendum Saronno Servizi, vantando un interesse qualificato al mantenimento dell'efficacia della sentenza appellata quale attuale gestore (al pari di Aspem) del servizio idrico integrato nei comuni di Saronno, Uboldo, Cislago e Solbiate Olona.
- all'udienza del 13 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha disposto, con l'accordo delle parti, il rinvio della trattazione della causa a data da destinarsi;
- Nelle more della trattazione al Consiglio di Stato del merito del gravame, la Saronno Servizi ha appreso dell'esistenza di una trattativa in corso tra ALFA, Aspem e le amministrazioni interessate (i cui contorni erano, all'epoca ignoti), in esito alla quale l'udienza pubblica (originariamente fissata per il 13 aprile u.s.) è stata cancellata dal ruolo.
- Con sentenza n. 3484/18 in data 8 giugno 2018, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in merito ai ricorsi 8053/16 - 8998/16 - 9009/16, ha così disposto: "*a) riunisce gli appelli; b) prende atto dichiarazione di Aspem S.p.A. e per l'effetto: c) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed i motivi aggiunti; d) annulla senza rinvio la sentenza impugnata; e) dichiara improcedibili gli appelli principali di Alfa s.r.l. (Nrg. 8053/2016); di Azienda Multiservizi Comunali SpA (Nrg. 8998/2016), del Comune di Gallarate (Nrg. 9009/2016); f) dichiara improcedibili gli appelli incidentali della Provincia di Varese, dell'Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e della Regione Lombardia e quello di Aspem S.p.A (Nrg. 8053/2016); l'appello incidentale di Aspem SpA (Nrg. 8998/2016); l'appello incidentale di Aspem Spa (Nrg. 9009/2016); g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio"*
- in esito alla pubblicazione della delibera del Cda dell'ATO, pubblicata in data 1.6.2017, Saronno Servizi è venuta a conoscenza degli esatti termini dell'accordo intercorso tra tutte le parti del processo al Consiglio di Stato – con esclusione della sola Saronno Servizi –, accordo che contempla: i) da una parte, “il riconoscimento da parte di Aspem s.p.a. del titolo di Alfa s.r.l. alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese sulla base e per gli effetti degli atti posti in essere dalla Provincia di Varese e dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” (n.d.r.: gli atti ritenuti illegittimi dalla sentenza di primo grado); ii) dall'altra parte, “il riconoscimento del titolo di Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni del servizio acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni ”.
- Per tali motivi, Saronno Servizi, in data 30 giugno 2017, ha proposto ricorso al Tar Milano contestando la legittimità e chiedendo l'annullamento della delibera P.V. 25 del 31 maggio 2017, prot. n. 2539 del 1 giugno 2017, del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, con la quale è stata disposta la presa d'atto e l'approvazione dell'accordo con Aspem s.p.a e con gli altri enti territoriali coinvolti, ai fini del superamento del contenzioso in essere e per la gestione dei servizi idrici nella Provincia di Varese;
- Con successivo ricorso per motivi aggiunti la Saronno Servizi ha impugnato altresì:

a) la delibera presidenziale n. 84 del 21 giugno 2017, prot. n. 36048/9.8.4, del Presidente della Provincia di Varese, avente ad oggetto: “approvazione accordo tra la provincia di Varese, la Regione, Lombardia, il Comune di Gallarate, AMSC Spa, Agesp Spa e Aspem spa, ai fini del superamento del contenzioso in essere e della gestione dei servizi idrici nella provincia di Varese”;

b) la delibera P.V. 26 del 22 giugno 2017, pot. N. 2942 del 23 giugno 2017, del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, avente ad oggetto: “delibera di salvaguardia della gestione ASPEM e delibere conseguenti”;

c) la deliberazione n. 5 del 28 giugno 2017, prot. 3285 del 10 luglio 2017, della Conferenza dei Comuni dell’Ufficio d’Ambito di Varese, avente ad oggetto: “Espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell’art. 48, comma 3, della legge regionale 26/2003 e s.m.i. in riferimento allo schema di accordo con Aspem A2A e Provincia di Varese e salvaguardia della gestione Aspem Spa e delibere conseguenti”;

d) la delibera P.V. N. 31, prot. n. 38676/9.8.4, del 29 giugno 2017 adottata dal Consiglio Provinciale di Varese, avente ad oggetto: “delibera di salvaguardia della gestione di Aspem e atti conseguenti”;

- In considerazione del mutato assetto organizzativo che caratterizza la gestione del servizio idrico integrato all'interno del territorio della Provincia di Varese, è intendimento della società Alfa srl e della Saronno Servizi raggiungere un accordo conciliativo nel contesto del quale:

i) la Saronno Servizi rinuncia ai ricorsi suddetti e la Società Alfa srl consente alla prima (Saronno Servizi) la prosecuzione della gestione del servizio fino alla data dal 31.12.2020, o fino alla successiva data di effettivo subentro di Alfa S.r.l. nella gestione attualmente assicurata da Saronno Servizi, nei termini che saranno stabiliti dall'Ufficio d'Ambito di Varese.

tutto ciò premesso, parte integrante sostanziale del presente, si conviene e stipula quanto segue:

1) La Società Alfa srl, a titolo di reciproca concessione,, riconosce la facoltà di Saronno Servizi di proseguire nella gestione del servizio idrico inerente l'acquedotto del Comune di Saronno, Uboldo e Origgio fino al 31.12.2020 o fino alla successiva data di effettivo subentro di Alfa S.r.l. nella gestione attualmente assicurata da Saronno Servizi, nei termini che saranno stabiliti dall'Ufficio d'Ambito di Varese.

2) La Saronno Servizi Spa, a titolo di reciproca concessione, riconosce il titolo di Alfa s.r.l. alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese sulla base e per gli effetti degli atti posti in essere dalla Provincia di Varese e dall'Ufficio d'Ambito territoriale Ottimale della Provincia di Varese richiamati nelle premesse, ferma restando la gestione del servizio idrico della stessa Saronno Servizi fino al 31.12.2020 o fino alla successiva data di effettivo subentro di Alfa S.r.l. nella gestione attualmente assicurata da Saronno Servizi, nei termini che saranno stabiliti dall'Ufficio d'Ambito di Varese, precisata all'art.1.

3) Per effetto dei reciproci riconoscimenti di cui al precedente articolo 1 e 2, la Saronno Servizi Spa rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti succitati. In tale ottica, e in conformità a quanto infra previsto all'art. 8, verrà depositato al Tar, atto di rinuncia ai predetti giudizi sottoscritto dalle parti.

4) In funzione della prosecuzione della gestione del servizio idrico relativo a ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo 1, Saronno Servizi riscuoterà la tariffa del servizio idrico integrato per tutto il periodo di prosecuzione della gestione, riversando ad Alfa s.r.l., sulla base della normativa e della regolamentazione dell'AEEGSI (oggi ARERA) vigenti, la c.d. componente TETA, riscossa nel contesto della tariffa medesima.

5) Alfa, ove tecnicamente possibile, si impegna ad utilizzare gli importi riversati da Saronno Servizi, e derivanti dalla componente TETA riscossa nel contesto della tariffa idrica per effettuare gli investimenti nelle reti, impianti e altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio nel territorio di competenza della Saronno Servizi. A tal fine Alfa, ove tecnicamente possibile - e cioè laddove il relativo intervento sia contemplato nel piano degli

interventi a base del piano tariffario -, si obbliga a tutte le manutenzioni straordinarie e alle estensioni da eseguire sui predetti impianti e reti richieste dalla stessa Saronno Servizi.

6) Alla scadenza della gestione del servizio (31.12.2020 o nella successiva data di effettivo subentro di Alfa S.r.l. nella gestione attualmente assicurata da Saronno Servizi, nei termini che saranno stabiliti dall'Ufficio d'Ambito di Varese), Saronno Servizi avrà titolo al rimborso da parte di Alfa s.r.l. del c.d. "valore di subentro" così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 14 del 26 marzo 2018, con integrazione dello stesso valore in virtù degli aggiornamenti fino all'esatta data del subentro.

7) Tutte le Parti si impegnano a porre in essere quanto nelle loro possibilità per evitare che, nelle more dell'attuazione del presente accordo, intervengano provvedimenti giurisdizionali di decisione nei procedimenti predetti avanti al TAR Lombardia.

8) Le parti si impegnano a sottoscrivere un atto con il quale dichiareranno efficaci, anche ai fini del deposito al Tar, le rinunce ai contenziosi oggetto del presente accordo.

Alfa S.r.l.
dott. Paolo Mazzucchelli

Saronno Servizi S.p.A.
dott. Alberto Canciani

Sottoscrivono il presente atto anche i legali delle Parti ai fini della rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense, anche per conto degli altri Colleghi in delega

avv. Giorgio Lezzi

avv. Riccardo D'Ippolito